



Il titolare effettivo nella normativa antiriciclaggio e i nuovi obblighi per le imprese e per i trust in ordine alla conservazione e comunicazione dei dati.

- Le modalità con cui identificare il titolare effettivo.
- Gli obblighi dei clienti.
- Gli obblighi per le imprese e le responsabilità.

Dott. Giovanni Barbato

Anti-money laundering consultant - 231 compliance specialist

Chief Internal Audit

Modalità per l'identificazione del Titolare effettivo

GAFI E TITOLARE EFFETTIVO

Il “titolare effettivo” rappresenta il vero dominus dell’operazione finanziaria o della prestazione , colui che all’interno di un ente, di una persona giuridica, di un trust (o di figure assimilate) trae, in concreto, profitto dall’operazione, dalla prestazione o dalla gestione della persona giuridica, dell’ente o trust. L’identificazione del titolare effettivo è finalizzata a far emergere le situazioni reali al di là dell’apparenza che può desumersi da una lettura superficiale dei documenti e degli atti

GAFI E TITOLARE EFFETTIVO

Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.) ha osservato come l'uso improprio dei veicoli aziendali potrebbe essere significativamente ridotto se le informazioni riguardanti tanto il rappresentante legale e quanto il beneficiario effettivo, siano prontamente disponibili per le autorità. In tale contesto le raccomandazioni del GAFI richiedono ai paesi di garantire un'informazione adeguata, accurata e tempestiva sulla titolarità effettiva delle imprese in modo tale da poter disporre immediatamente e tempestivamente di tali informazioni, al fine di identificare e gestire i rischi money-laundering/terrorist financing e implementare controlli antiriciclaggio e antiterrorismo basati su tali rischi (inclusa la segnalazione di attività sospette).

Adeguata verifica:

FASI PROCEDURALI

- a) **l'identificazione del cliente e lo verifica della sua identità** attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti **dell'esecutore**, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e pel' conto del cliente;
- b) **l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità** attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) **l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, per tali intendendosi, quelle relative **all'instaurazione** del rapporto, alle **relazioni** intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra **il cliente e il titolare effettivo** e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla **situazione economico-patrimoniale del cliente**. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
- d) **il controllo costante del rapporto con il cliente**, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), ivi compresa, se necessaria in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

Adeguate verifica:

Concetto di dati identificativi

Art. 18, comma 1,
lettera b) D.lgs.
231/2007

Adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente

Art. 19 D.lgs.
231/2007

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, mediante accesso al sistema per la prevenzione del furto d'identità o attraverso il ricorso a fonti affidabili e indipendenti

Adeguate verifica: momento identificazione

TIMING



Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo vengono effettuate dal libero professionista, dal CED o da un collaboratore **in presenza del cliente**, mediante un documento di identità non scaduto:

prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o **del conferimento dell'incarico** per lo svolgimento di una prestazione professionale
prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale

Adeguate verifica: momento identificazione

**TIMING
BASSO
RISCHIO**



In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo **può essere posticipata** ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale **(max 30 giorni)**, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto

Adeguate verifica: momento identificazione

**TIMING
ATTIVITA'
DIFENSIVA**



Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un 'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al **momento del conferimento dell'incarico**

I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

→ IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO.

E' svolta **in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore**, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, **del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.**

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Adeguate verifica: modalità

→ VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE, DEL TITOLARE EFFETTIVO E DELL'ESECUTORE.

- Richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano **dubbi, incertezze o incongruenze**.
- La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad **altre fonti attendibili e indipendenti** tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali.
- Con riferimento ai **clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi**, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.


L'obbligo di comunicazione

Comunicazione al Registro delle Imprese

- Nella disciplina antiriciclaggio il titolare effettivo sarà censito anche in una sezione dedicata del Registro delle imprese. Più precisamente, l'articolo 21 del decreto individua in una sezione speciale del Registro delle imprese lo strumento per attuare le disposizioni europee relative all'obbligo di custodire specifiche informazioni sul titolare effettivo in un registro centrale, la cui accessibilità sia definita da prescrizioni che garantiscono la normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Nel dettaglio viene contemplato l'obbligo di comunicare, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e alle persone giuridiche private diverse dalle imprese (per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo) le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.
- La previsione si sostanzia, da un punto di vista operativo e di attuazione, nell'integrazione di dati già contenuti nel sistema detenuto e gestito dalle Camere di commercio, con l'inserimento di un nuovo "elemento informativo" relativo alle imprese.

Comunicazione al Registro delle Imprese

- Le imprese dotate di personalità giuridica
- Le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000 (le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture)
- I trust (a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario)




comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e l'esenzione da imposta di bollo, al Registro, delle imprese, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato

Comunicazione al Registro delle Imprese

- Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ancora non emanato) saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese, con riguardo ad entrambe le sezioni sopra richiamate.
- Lo stesso provvedimento provvederà a disciplinare i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati.
- Il decreto attuativo della disposizione in esame indicherà, inoltre, i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del processo diretto a valutare la sussistenza di un interesse rilevante ai fini dell'autorizzazione o del diniego all'accesso.

Comunicazione al Registro delle Imprese

L'omessa
comunicazione delle
informazioni sul
titolare effettivo è
punita



con lo medesima sanzione di cui
all'articolo 2630 del codice civile
(**s.a. da 103 € a 1.032 €**) .

Ai sensi dell'art. 5 della legge 689/81 la sanzione
sarà applicata a ciascun membro del CdA e se la
società è dotata di collegio sindacale anche su
ciascun sindaco.

Comunicazione al Registro delle Imprese

Le notizie in merito al (o ai) titolari effettivi verrà conservata in apposite sezioni del **registro delle imprese** ad accesso riservato.


L'accesso al registro dei titolari effettivi sarà concesso:

- al Mef
- alle autorità di vigilanza del settore
- all'Uif
- agli organi investigativi
- alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale
- ai soggetti obbligati all'adeguata verifica

Acquisizione dei dati del titolare effettivo da parte delle imprese

- Le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private **ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni** adeguate, accurate e aggiornate **sulla propria titolarita' effettiva** e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
- Le informazioni, inerenti le imprese dotate di personalita' giuridica sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa e' tenuta nonche' dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. **Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente.**
- Le informazioni, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al dpr 361/2000 sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente.
- I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust

L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente



rendono **inesercitabile il relativo diritto di voto** e comportano **l'impugnabilità**, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante

V Direttiva

Indicazioni della V Direttiva UE antiriciclaggio

- Nel contesto della disciplina preventiva antiriciclaggio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 19 giugno 2018 la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
- Al riguardo gli Stati dovranno introdurre le opportune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla citata direttiva entro il 10 gennaio 2020.

Indicazioni della V Direttiva UE antiriciclaggio

La Direttiva propone misure volte a evitare che il sistema finanziario sia utilizzato per il finanziamento di attività terroristiche, attraverso:

- il rafforzamento dei poteri delle unità d'informazione finanziaria dell'Unione Europea e promozione della loro cooperazione, ampliando la gamma delle informazioni a disposizione delle unità che avranno accesso ai registri centralizzati dei conti bancari e dei conti di pagamento e ai sistemi centrali di reperimento dei dati che gli Stati membri dovranno istituire per identificare i titolari di questi conti;
- la lotta ai rischi di finanziamento del terrorismo legati alle valute virtuali. La Commissione propone di includere nell'ambito di applicazione della direttiva antiriciclaggio piattaforme di scambio di valute virtuali e prestatori di servizi di portafoglio digitale. Tali entità dovranno applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela al cambio di valute virtuali in valute reali, ponendo fine all'anonimato associato a questi scambi;
- la lotta ai rischi connessi agli strumenti prepagati anonimi (ad esempio le carte prepagate). Invero, il legislatore europeo si propone l'obiettivo di ridurre al minimo i pagamenti anonimi mediante carte prepagate abbassando le soglie per l'identificazione ed ampliando gli obblighi di verifica dei clienti;
- maggiori controlli nei paesi terzi a rischio, armonizzando l'elenco dei controlli applicabili ai paesi che presentano mancanze nei regimi nazionali di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Indicazioni della V Direttiva UE antiriciclaggio

- Con riguardo al titolare effettivo la Direttiva pone l'attenzione su regole di trasparenza più rigorose, allo scopo di impedire l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro. Nello specifico l'obiettivo del legislatore europeo è quello di sviluppare una totale accessibilità al pubblico dei registri dei titolari effettivi, l'interconnessione dei registri e la messa a disposizione delle autorità competenti di maggiori informazioni.
- Il legislatore europeo fissa l'obbligo per ciascun Stato membro di prescrivere che i fiduciari di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust . Tali informazioni includono l'identità:
 - ❖ del costituente o dei costituenti;
 - ❖ del «trustee» o dei «trustee»;
 - ❖ del guardiano o dei guardiani (se esistono);
 - ❖ dei beneficiari o della classe di beneficiari;
 - ❖ delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

Indicazioni della V Direttiva UE antiriciclaggio

- Gli Stati membri dovranno garantire che le violazioni di tale prescrizione siano soggette a misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
- Invero i trustee, o le persone che ricoprono posizioni equivalenti negli istituti giuridici affini dovranno rendere noto il proprio stato e fornire prontamente ai soggetti obbligati le informazioni sulla titolarità effettiva quando, in veste di trustee o di persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine, instaurino un rapporto d'affari o eseguano un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui fissata all'articolo 11, lettere b), c) e d).
- La V direttiva antiriciclaggio inoltre prevede anche l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini sul presupposto che tale accesso possa contribuire a combattere l'uso improprio di società o altri soggetti giuridici per riciclare denaro o finanziare il terrorismo.
- Più precisamente il legislatore europeo indica che le informazioni sulla titolarità effettiva di trust espressi e istituti giuridici affini debbano essere contenute in un registro centrale dei titolari effettivi istituito dallo Stato membro in cui è stabilito o risiede il trustee del trust o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine.

Indicazioni della V Direttiva UE antiriciclaggio

- Qualora il luogo di stabilimento o di residenza del trustee del trust o della persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine sia al di fuori dell'Unione, tali informazioni dovranno essere conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine avvia rapporti d'affari o acquisisce proprietà immobiliari a nome del trust o dell'istituto giuridico affine.
- Qualora i trustee di un trust o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine siano stabiliti o residenti in Stati membri diversi, o qualora il trustee del trust o la persona che ricopre una posizione equivalente nell'istituto giuridico affine avviino rapporti d'affari multipli a nome del trust o dell'istituto giuridico affine in diversi Stati membri, un certificato di prova della registrazione o un estratto delle informazioni sulla titolarità effettiva in un registro tenuto da uno Stato membro potrà essere considerato sufficiente per ritenere adempiuto l'obbligo di registrazione.
- La nuova direttiva prevede che qualora il titolare effettivo individuato sia un “dirigente di alto livello”, i soggetti obbligati devono adottare “misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l'identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica”.

Indicazioni della V Direttiva UE antiriciclaggio

Peraltro le informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine dovranno essere accessibili in ogni caso:

- alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
- ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela;
- a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse;
- a qualunque persona fisica o giuridica che faccia una richiesta scritta in relazione a un trust o a un istituto giuridico affine che detiene una partecipazione di controllo in una società o in un altro soggetto giuridico diverso da quelli di cui all'articolo 30, paragrafo 1, attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi.

Le informazioni accessibili alle persone fisiche o giuridiche di cui alle lettere sopra indicate c) e d), comprendono il nome, il mese e anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, così come la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto. All'uopo gli Stati membri potranno, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l'accesso a informazioni aggiuntive che consentano l'identificazione del titolare effettivo.

Obblighi dichiarativi, sanzioni e valutazione del rischio

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE – le sue dichiarazioni responsabili

Art. 22, comma 1

I clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, al professionista tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 55, comma 3

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se fornisce dati non veri o falsi è prevista la reclusione fino a tre anni

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E' UNA NORMATIVA CHE HA LO SCOPO DI GESTIRE E PREVENIRE UN PARTICOLARE RISCHIO

Rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo:

Rischio che un soggetto richieda una prestazione professionale con la finalità di realizzare, attraverso essa, un'operazione di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.



Attenzione:

Il rischio di essere coinvolti a propria insaputa in una operazione illecita del cliente è un rischio da gestire con la legge antiriciclaggio.



Attenzione:

Se il coinvolgimento del professionista non è a propria insaputa, la normativa antiriciclaggio entra in gioco ma entrano in gioco altre regole contenute nel codice penale, concorso, favoreggiamento etc etc

La normativa antiriciclaggio costringe il destinatario ad interrogarsi sulle proprie scelte in termini di gestione del rischio di riciclaggio

Fatto o evento indice di rischio o segnale di «pericolo»



Responsabilità penali

Responsabilità amministrative

L'adeguata verifica serve per comprendere le dinamiche e per eventualmente normalizzare eventuali segnali di allarme

Procedure di mitigazione del rischio (art. 16)

I PROFESSIONISTI ALL'INTERNO DELLO STUDIO ATTUANO I CONTROLLI E LE PROCEDURE PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO

PROCEDURE

- a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio
- c) la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio
- d) funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

FORMAZIONE

I soggetti obbligati **adottano misure proporzionate ai propri rischi**, alla **propria natura** e alle **proprie dimensioni**, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

PROCEDURE ED ORGANIZZAZIONE

INDIVIDUARE PER OGNI CLASSE DI RISCHIO DELLA CLIENTELA SPECIFICHE PROCEDURE IN MERITO ALL'ADEGUATA VERIFICA

Ad esempio secondo gli standard internazionali (**Coso Erm Framework**) molti operatori finanziari classificano la clientela in quattro segmenti

Rif.	Classe di rischio
I	Irrilevante
B	Basso
M	Medio
A	Alto

IL COME FARE L'ADEGUATA VERIFICA E' STRETTAMENTE LEGATO AL LIVELLO DI RISCHIO CHE IN QUEL MOMENTO SI DEVE GESTIRE

A ciascuna classe di rischio è associato un coerente livello di profondità ed estensione degli adempimenti